



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:

dott. Stefano Brusati - Presidente Rel.
dott. Claudio Bisi - Consigliere
dott. Maura Mancini - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna,
emessa il 6/4 /2017 ed iscritta al n. 357 del ruolo generale dell'anno
2017, posta in decisione all'udienza collegiale in data 14/12/2017
promossa da

BISTAFFA FABIO

Rappr.to e difeso dall'avv. Renzo Cristiani e dall'avv. Federica Vec-
chietti, come da mandato a margine del ricorso in appello, elett.
dom.to c/o il loro studio in Bologna, v. Amendola n. 2
- Appellante -

contro

HERA S.P.A. in persona del procuratore speciale dott.
Giancarlo Cosimo Campri
Rappr.ta e difesa dall'avv. Paola Pivato come da mandato
depositato telematicamente unitamente alla memoria di
costituzione, elett. dom.ta in Bologna, v. Galliera c/o e
nello stesso di detto difensore

- Appellata -

CONCLUSIONI PER L' APPELLANTE
"Come nel ricorso in appello."

CONCLUSIONI PER L' APPELLATA
"Come nella memoria di costituzione."

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Presidente Relatore Dott. Ste-

SENTENZA N°

1559/17

Depositata il

R.G. n. 357/2017
Cron. N°

OGGETTO:
trasferimento

Minuta
Depositata
In data
13/2/2018

fano Brusati; sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Ravenna, quale Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 134/2017 ha respinto il ricorso proposto da Bistaffa Fabio, volto a fare accertare la illegittimità del trasferimento disposto dalla datrice di lavoro Hera s.p.a., con lettera 24/12/2015, confermato con lettera 26/5/2016, con condanna di detta società a ricevere la prestazione di lavoro del ricorrente presso gli stabilimenti e gli uffici siti nel territorio del Comune di Ravenna.

Ha proposto appello il ricorrente,- previa ricostruzione di tutto il contenzioso – cautelare ed a cognizione piena svoltosi in primo grado- ha articolato due motivi di censura che così si possono riassumere:

1) Erroneità della sentenza nella interpretazione dell'art. 33, comma 5 della legge n. 104/1992 nonché “ mancata applicazione dei criteri ermeneutici previsti per il GMO”.

Richiamata la sentenza n. 16102/2009 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha dedotto (se non si è male inteso) che “ *nella presente causa non si discute (e non si deve discutere) del fatto che il lavoratore poteva o meno essere trasferito: è certo che per legge non poteva esserlo, nemmeno in presenza delle comprovate ragioni oggettive ex art. 2103 c.c...*” e ciò sul presupposto che il ricorrente/ appellante è beneficiario della legge n. 104/1992 essendo figlio convivente di genitore con grado di disabilità pari al 10%- non poteva essere trasferito.

Il motivo di censura specifica che nel presente giudizio“ *si discute..del fatto se il lavoratore poteva essere licenziato e se l'unico modo per evitare il licenziamento era il trasferimento*”.

Ha, quindi, dedotto che “*deve, pertanto, esservi la soppressione della posizione lavorativa; ma deve parimenti esservi (e con rigoroso onere di prova a carico del datore di lavoro) la impossibilità di rechange anche in posizione di equivalente professionale “ allargata” (nel senso dell'art. 2103 c.c. post art. 3 Dlgs 81/2015) o addirittura..in posizioni prive di tale equivalenza*”, deducendo che tale possibilità di rechange era ampiamente sussistente, addirittura in mansioni equivalenti, con possibilità, ad esempio, di adibizione al c.d. Help Desk Fornitori Call Center di Ravenna, essendo, altresì, pacifico che nelle sedi della società in territorio ravennate altri dipendenti si occupano di attività di magazzino essendo irrilevante, a fronte della piena fungibilità professionale, la dedotta da controparte apparte-

nenza a “ Divisioni” interne diverse (“ Logistica” per il ricorrente/ appellante; “Reti” per gli altri colleghi).

1) Errore in diritto nella interpretazione dell’art. 33, quinto comma legge n. 104 del 1992 nella interpretazione di cui Cass. Sez. Unite n. 16102/2009- erronea applicazione dei criteri di riparto probatorio.

Ha ribadito se non si è inteso male) che “*il trasferimento, nella ipotesi, come quella odierna (disabilità) non è ammesso se non come ultima alternativa al licenziamento altrimenti inevitabile*”, con la conseguenza che “*l’analisi deve appuntarsi sulla sussistenza o meno di validi presupposti per il licenziamento o meno*”, deducendo (sempre se non si è male inteso) che Hera Spa non aveva fornito la relativa prova, ribadendo la non corretta applicazione dell’art. 33, comma quinto della legge n. 104 del 1992.

Ha, quindi, concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni meglio specificate alle pagg. 30 e ss. Ricorso in appello.

Si è costituita Hera spa che ha eccepito la non ammissibilità del proposto appello.

In subordine, nel merito, ha contestato integralmente la fondatezza di detto appello, concludendo per il suo rigetto.

La causa è stata decisa all’esito della udienza del 14/12/2017 come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è ammissibile.

L’art. 434, comma 1, c.p.c., nel testo vigente ed applicabile, non richiede che le deduzioni della parte appellante si traducano in una “ progetto alternativo di sentenza”, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il c.d. quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso (sia in fatto che in diritto) rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (v., tra le altre, Cass. n. 23291/2016; Cass. n. 8666/2017).

Proprio in applicazione di detti condivisibili principi (sostanzialmente recepiti dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27199/2017), il proposto appello principale è ammissibile in quanto la difesa dell’appellante censura la statuizione di rigetto di primo grado, con i relativi passaggi argomentativi, enunciando la ragioni – con i due motivi di censura sopra sintetizzati- di critica a detta decisione ed alla correlativa motivazione, il tutto

al fine di ottenere la riforma di detta sentenza ed il rigetto della domanda di controparte.

Per completezza l'appello proposto è ammissibile anche applicando quanto si legge in Cass. n. 17712/2016 e ciò in quanto (indipendentemente dalla questione se il nuovo art. 434 c.p.c. prevede requisiti piu' stringenti rispetto al precedente testo) la difesa del MIUR, con i motivi sopra sintetizzati, ha comunque offerto una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto alla decisione adottata in primo grado, ed alle ragioni poste alla base di detta decisione.

L'appello è, però, infondato nel merito, con rigetto dei due motivi di censura che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro correlazione logico- giuridica.

L'oggetto del presente giudizio, sulla base della decisione qui impugnata e dei motivi di appello, afferisce il trasferimento disposto (incontestatamente) dalla datrice di lavoro Hera spa nei confronti del proprio dipendente, odierno appellante che – altrettanto incontestatamente- gode dei benefici di cui all'art. 33, c. 5 della legge n. 104 del 1992, assistendo con continuità il genitore disabile al 100%.

La decisione di primo grado deve essere confermata (con rigetto dell'appello) in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e bene sintetizzati nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 24015/2017 che – in buona sostanza ed in sintesi- ha ribadito la non legittimità del trasferimento del lavoratore che ha diritto alla tutela di cui all'art. 33, comma 5 della legge n. 104 del 1992 ove detto trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

La decisione di primo grado va confermata atteso che nel presente caso sussistono entrambe le predette condizioni.

Hera spa ha provato (come suo o nere) che detto trasferimento è stato disposto per effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

Come affermato dalla sentenza di primo grado (con affermazioni che sul punto non hanno trovato la benché minima censura nel proposto appello), è incontestata la circostanza che il ricorrente/ appellante era addetto al magazzino di Ravenna, appartenenza alla Funzione Logistica che è stata interessata negli anni 2014 e 2015 da una importante riorganizzazione che ha portato alla soppressione di 3 dei 7 magazzini dislocati nel territorio regionale (v. doc. 1 e 2 allegati

alla memoria di costituzione Hera di primo grado; v. dichiarazioni testi escussi in primo grado, ivi compreso il teste Rinieri indicato dalla difesa Bistaffa).

Il magazzino di Ravenna è stato definitivamente soppresso alla fine del 2015 ed Hera spa non ha più magazzini con dipendenti nel territorio del Comune di Ravenna (v. testi escussi in primo grado).

Il deposito ancora presente in Ravenna non risulta avere caratteristiche tali da renderlo assimilabile ad un vero e proprio magazzino, anche perché non risulta che allo stesso siano adibiti dipendenti in maniera stabile, posto che il Fabbri (dipendente della diversa Funzione Reti Acquedotto) risulta essere addetto prevalentemente ad altri mansioni (v. doc. ti 3 e 4 prodotti difesa Hera; v. dichiarazioni testi, ivi compreso il predetto Rinieri).

A seguito di detta soppressione, non risulta che nessuno dei dipendenti in precedenza addetti abbia conservato in Ravenna il suo posto di lavoro.

I dipendenti Emiliani e Guerrini sono stati trasferiti presso il magazzino di Forlì, come il Bistaffa.

Il dipendente Iannone ha anticipato il pensionamento.

Il dipendente Barnabucci ha aderito alla ricerca interna di personale per un posto vacante nella fatturazione.

Il dipendente Tozzola, in condizioni di salute non contestate in atti e men che meno nel proposto appello, ha accettato il demansionamento nella posizione di fattorino, con un parti time al 50%. (v. doc.ti 24 e 25 difesa Hera; v. dichiarazioni testi escussi).

L'appellante ha respinto l' offerta della datrice di lavoro di una posizione lavorativa alternativa a Ravenna, quale addetto al call center " help desk fornitori" .

La società datrice di lavoro ha provato, inoltre, di non avere effettuato nuove assunzioni nel settore interessato dall'intervento organizzativo (circostanza confermata dai testi escussi, ivi compreso il teste Rinieri), provando – anche- che non vi erano posizioni lavorative vacanti a Ravenna per la qualifica di operaio specializzato rivestita dal Bistaffa, con mansioni di operaio " distributore di magazzino", a ciò aggiungendosi la osservazione che non appare contestata (meno che meno nel proposto appello) la circostanza (debitamente allegata dalla difesa della società appellata) che l'appellante ha sempre richiesto di essere adibito a mansioni compatibili con la qualifica di operaio qualificata rivestita.

Con riferimento all'ulteriore requisito sopra evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, non si ravvisa in atti (e meno che me-

no nel proposto appello) alcuna allegazione e prova in ordine alla circostanza che il trasferimento dell'appellante da Ravenna a Forlì sia risultato idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare al padre disabile.

Pertanto, per concludere, il trasferimento in esame è da ritenere legittimo (come deciso in primo grado) posto che la società datrice di lavoro ha provato di avere disposto detto trasferimento per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere diversamente soddisfatte e - contemporaneamente- detto trasferimento non è risultato idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare dell'appellante.

Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado che, ai sensi del D.M. n. 55/2014, vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua modesta complessità e della attività difensiva svolta.

Il rigetto dell'appello ed il tempo della sua proposizione consentono di affermare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo

Respinge l'appello. Condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del grado che si liquidano in euro 1.900,00 oltre quanto dovuto per legge. Dichiarata sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Bologna, 14/12/2017

Il Presidente est.
Dott. Stefano Brusati